

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA PIAZZA LIBERTA', 17 15121 ALESSANDRIA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

1844/2021

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: OLEZZA PAOLO

Procedimento Numero:

Depositata Sentenza Numero:

263/2022

in data: 28/07/2022

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Difeso da:

C 417 31

vedi P.Q.M. allegato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria dr. Paolo G. E. Olezza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da:

OPPONENTE

CONTRO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTE

oggetto: ricorso ex art. 22 L. 689/81

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte opponente: "..... emettere giudizio motivato, per la nullità dell'atto e degli atti conseguenziali in quanto illegittimi ... ".

Conclusioni di parte opposta: ".....respingere il ricorso proposto avverso il verbale del Servizio di Polizia Stradale Provinciale di Alessandria in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto....."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio il ricorrente Cintii Maikol conveniva in giudizio la Provincia di Alessandria per sentire annullare il verbale n.T68201 del 27.09.2021 (notificato in data 22.10.2021) elevato dagli agenti della Polizia Provinciale di Alessandria ed avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 142 del CDS, poiché il veicolo targato FN041VE nel tratto di strada della SS10 VAR avente lunghezza pari a km 3,0115 nel territorio del Comune di Alessandria, superava di 43,00 km/h il limite di velocità imposto di 90 km/h.

All'udienza di discussione del 24 maggio 2022 era presente la parte opponente; per la P.A. era presente l'avvocato

Il Giudice di Pace, sentite le parti presenti e raccolte le conclusioni, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo.

L'opposizione basata sostanzialmente sulla carenza di omologazione, approvazione e taratura dell'apparecchiatura "Celeritas evo 1506", nonché sulla carenza della prova fotografica e sulla presenza di due autovetture nella fotografia scattata dall'apparecchiatura di misurazione della velocità in questione, è fondata e merita accoglimento.

A tal riguardo l'art. 142 comma 6 CDS (che dispone: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate") non può lasciare

incertezze circa l'imprescindibilità dell'avvenuta omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

Da ciò consegue che, gli accertamenti della velocità, avvenuti tramite le predette apparecchiature, possono acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi del D. L gs. N. 285 del 1992, art. 142, solo quando siano state effettuate le relative procedure di omologazione e di controllo periodico, previste dalla legge.

Posto che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la Suprema Corte ha più volte espresso il principio secondo cui "l'allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità costituisce indefettibili onere a carico della P. A." (Così Cass. C. Sez. II, 13.630/21), dall'istruttoria ed in particolare da tutti i documenti agli atti, è emerso che il richiamato certificato di avvenuta "omologazione" dell'apparecchiatura utilizzata (nel caso di specie) non è stato prodotto in giudizio dalla provincia di Alessandria.

Pertanto, anche alla luce dell'ulteriore principio espresso dalla Suprema Corte Sez II N. 14.597/21 secondo cui "... Spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento..." sul punto, pare ragionevole ritenere che l'iter procedurale sanzionatorio in questione debba ritenersi illegittimo.

Anche l'ulteriore motivo di ricorso, attinente la carenza della prova fotografica, deve ritenersi parimenti fondato ed accoglibile.

A tal proposito con la sentenza n.14514 del 2009 la Suprema Corte ha chiarito che, la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.168/2002 va interpretata in relazione alla disciplina della contestazione immediata, tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 201 CDS, comma 1 bis lett. F): in alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi

elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, "purché il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento" e ne sia data informazione agli automobilisti.

Infatti, da un'attenta lettura dell'art. 345 comma 1 del Reg. Es. del cds e della legge n. 168/02, art.4 comma 3, risulta chiaramente che le fotografie debbono essere sia quella della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo, per essergli conferita piena prova sull'effettività che il veicolo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia, quindi, una serie di foto (prevedendo la predetta legge anche un filmato in sostituzione alle foto) che riconducano sempre ineccepibilmente all'ultimo fotogramma di identificazione dei dati di immatricolazione del veicolo.

In altre parole, afferma la Suprema Corte con la suddetta sentenza, che la contestazione dell'infrazione è valida soltanto se il rilievo fotografico è stato eseguito in tutto lo spazio controllato dall'apparecchiatura di rilevamento.

Ciò vuol dire che la registrazione completa dell'evento vada fatta dal momento dell'inizio della misurazione della velocità, sino al termine della misurazione con la foto dell'intero veicolo e della sua targa di identificazione.

Pertanto non può ritenersi sufficiente la sola fotografia del veicolo e della sua targa identificativa (in un preciso istante) come invece si è limitata, nel caso di specie, ad effettuare l'apparecchiatura "Celeritas Evo 1506" utilizzata dalla Provincia di Alessandria, nel tratto di strada della S.P. 10 Var, in direzione S.S. 30, avente una lunghezza pari a 3,0115 Km.

L'accoglimento dei suddetti assorbenti motivi, rendono superfluo l'ulteriore esame del ricorso che va accolto.

Le spese di lite, come richiesto, seguiranno il principio della soccombenza.

Il Giudice di Pace di Alessandria, vista la legge 689/81, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo:

- Accoglie il ricorso proposto e per l'effetto annulla il verbale opposto.
- Condanna la Provincia di Alessandria al pagamento delle spese di C.U. pari ad euro 43,00 in favore del ricorrente.

Alessandria, lì 24.05.2022

Il Giudice di Pace

dr. Paolo G. B. Olezza

Depositato in cancelleria oggi 28 LU G 2022

IL EUNZIONARIO Desa Emanuela Santambria